

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

19/10/79

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Angelo IANNUZZI

- Presidente -

Dott. Gaetano LO COCO - Rel. -

" Adriano COLASURDO

" Arnaldo VALENTE

" Alfredo CHIUCCARIELLO

- Consiglieri -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

il primo (R.G.N. 6011/75)

SBARDELLA Ettore, Maria Adelaide in Nicolini, SBARDEL-

LA Attilio, SBARDELLA Valeria in Saladini-Pilaestri,

SBARDELLA Igina in Franceschetti, anche quali <sup>co</sup>eredi

della loro madre defunta Piccinini Clara ved. Sbardel-

la, tutti elett. e dom. tit. in Roma, Via Atanasio Kir-

cher, 20, presso l'avv. Giovanni Cassandro (l'altro

difensore avv. Francesco Franchi è deceduto nelle

more del giudizio) che li rappresenta e difende per man-

dato speciale per i primi tre con firme autenticate

*29/10/79*  
*del 15/10/79*

6 MAR 1980

A. CAPELLINO

*(D)*

on atto del notaio dr. Emanuele Arra di Roma del  
giorno 11/10/75 rep.n.26269, e per le ultime due con  
firme autenticate del notaio dr. Maurizio Guidi di  
Ascoli Piceno, dell'11/10/75 rep.n.23078.

- Ricorrenti -

contro

COMUNE DI CORI .

- Intimato -

il secondo (R.G.N.6914/75) proposto da:

COMUNE DI CORI, in persona del Sindaco Romolo Palom-  
belli, elett.te dom.to in Roma, Via Siacci, 2/B, pres-  
so l'avv. Guido Cervati che lo rapp.ta e difende per  
mandato a margine del ricorso.

- Controricorrente e Ricorrente Incidentale -

contro:

SBARDELLA Ettore, SBARDELLA Maria Adelaide in Nicco-  
lini, SBARDELLA Valeria in Saladini-Pilastri, SBARDEL-  
LA Igina in Franceschetti, anche quali coeredi della  
loro madre defunta Piccini Clara ved. Sbardella.

- Intimati -

nonchè per integrazione del contraddittorio nei con-  
fronti di:

GIUPPONI Anna in Silipo, quale coerede di GIUPPONI  
Romolo, BIANCHI Franco, quale coerede di BIANCHI  
Marco, BIANCHI Luigi, quale coerede di BIANCHI Mario,

BIANCHI Luigi, quale coerede di Bianchi Mario, GIUPPONI Carlo, quale coerede di GIUPPONI Romolo, GIUPPONI Tommaso, RICCI Guido, anche quale coerede della madre Giupponi Francesca, RICCI Franco, anche quale coerede GIUPPONI Francesca, RICCI Virginia in Celani, quale coerede della madre Giupponi Francesca, MARAFINI Angelo anche quale coerede di Marafini Savino e di MARAFINI Mons. Giuseppe; MARAFINI Anna, anche quale coerede di MARAFINI Savino e di MARAFINI Mons. Giuseppe, MARAFINI Giuseppe quale coerede di MARAFINI Ovidio coerede questo a sua volta di MARAFINI Saverio e di MARAFINI Mons. Giuseppe, MARAFINI Giovanna, quale coerede di MARAFINI Ovidio, coerede questo a sua volta di MARAFINI Saverio e di MARAFINI Mons. Giuseppe, TROCCHI Marcella, MARAFINI Matilde, anche quale coerede di MARAFINI Caio, MARAFINI Silvana (Virginia) in Sneider, quale coerede di Marafini Curzio, BIANCHI Maria, BIANCHI Alceste, BIANCHI Geltrude, BIANCHI Dario, BIANCHI Renzo, quale coerede di BIANCHI Alessandro, BIANCHI Antonio, quale coerede di Bianchi Alessandro, BIANCHI Pietro, quale coerede di BIANCHI Domenico, BIANCHI Bruno, quale coerede di BIANCHI Domenico, BIANCHI Vienna, MARTINI Ignazio, anche quale coerede di ZAMPI Nazzarena, GIUPPONI Maria ved. Carpinetti, PASQUALINI Antonio, quale coerede di PASQUALINI Evandro, MARAFINI

13  
BINI Angela, anche quale coerede di MARAFINI Caio.

- Intimati -

il Verzo (R.G.N. 6818/78) proposto da:

SBARDELLA Attilia, elett.te dom.ta in Roma, Via Panama, 114, presso l'avv. Filippo Dato che la rapp.ta e difende per mandato a margine del ricorso.

- Controricorrente e Ricorrente Incidentale -

contro

COMUNE DI CORI, in persona del Sindaco pro-tempore

Serafini Marafini, elett.te dom.to in Roma, Via F.

Edificio 2/b presso l'avv. Guido Cervati che lo rapp.ta

e difende per mandato a margine del controricorso.

- Controricorrente -

e contro

SBARDELLA Ettore, SBARDELLA Maria Adelaide, SBARDELLA

LA Attilio; SBARDELLA Valeria e SBARDELLA Igina.

- Intimati -

per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello

di Roma, Sezione Spec. Usi Civici del 16/1-26/1/75.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 19/10/79 dal Cons. Gaetano Lo Coco.

Per i ricorrenti principali è comparso l'avv. G. Cas-

sandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

principale e l'inammissibilità o, in subordine, il

rigetto del ricorso incidentale del Comune di Cori.

Per il controricorrente e ricorrente incidentale Comune di Cori, è comparso l'avv. G. Cervati, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale della Sbardella e l'accoglimento del proprio ricorso incidentale.

Per la controricorrente e ricorrente incidentale Sbardella, è comparso l'avv. F. Dato, che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale del Comune e l'accoglimento degli altri ricorsi.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Renato RAJA, che ha concluso per l'accoglimento del 4° motivo del ricorso principale e per il rigetto dei primi tre motivi dello stesso ricorso, per l'inammissibilità del ricorso incidentale della Sbardella e per l'accoglimento del ricorso incidentale del Comune di Cori.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con esposto 15 giugno 1957 il comune di Cori, quale rappresentante per legge degli abitanti della frazione di Giulianello, faceva presente al commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana l'opportunità di riesaminare la questione degli usi civici sulle terre private della frazione suddetta. Analogo esposto in data 27 settembre 1958 era presentato allo stesso

commissariato dall'avv. Guido Cervati per conto  
dei frazionisti di Giulianello, con la domanda di  
instaurazione di un procedimento d'ufficio nei con-  
fronti dei proprietari privati della frazione.

Era, perciò, emesso il 16 marzo 1960 de-  
creto di convocazione d'ufficio dei proprietari in-  
dicati, dei quali si costituivano, con unico difen-  
sore, Attilio, Maria, Adelaide, Ettore, Clara, Va-  
leria e Igina Sbardella e si presentava personal-  
mente Everardo Pasqualini, mentre rimanevano con-  
tumaci Attilia Sbardella, Socino, Caio e Curzio Ma-  
rafini, Ignazio Martini e Nazzareno Zampi, Maria  
Snelder, Mariano Ceraso, Tommaso, Romolo, France-  
sca e Maria Giupponi, Maria, Alceste, Geltrude e  
Dario Bianchi.

I proprietari costituitisi si opponevano  
all'accoglimento delle domande del comune istante,  
il quale si costituiva nella suddetta qualifica di  
rappresentante degli abitanti di Giulianello.

Il commissario adito, con sentenza non  
definita il 22 febbraio 1962, respingeva la eccezio-  
ne proposta dai costituiti Sbardella sulla non pro-  
movibilità d'ufficio del procedimento e disponeva  
l'interrogatorio non formale delle parti, che, pe-  
rò, non veniva espletato.

Lo stesso commissario con sentenza definitiva 11 dicembre 1967 affermava che i dedotti usi civici a favore dei frazionisti di Giulianello non erano stati provati ed erano anzi da escludere, sia per la precedente pronuncia della Giunta d'Arcoetri di Velletri emessa nel 1921 in un giudizio promosso contro gli Sbardella da alcuni frazionisti, sia per la inapplicabilità alle terre del Lazio del principio "ubi feuda ibi demania"; dichiarava, perciò, esenti da usi civici i fondi specificamente indicati per ognuno dei proprietari chiamati in giudizio, con compensazione totale delle spese.

Proponeva appello avverso questa ultima sentenza il comune di Cori con atto notificato alle altre parti il 7 febbraio 1968, deducendo: che il giudizio doveva essere integrato nei confronti di tutti gli eredi di Francesco Giupponi; che per la antica feudalità di Giulianello gli usi civici ne erano una conseguenza necessaria, secondo la sudda massima "ubi feuda ibi demania", applicabile nel Lazio ancor più che nell'Italia meridionale; che, in ogni caso, era provato l'esercizio degli usi stessi e che, comunque, erano stati chiesti interrogatorio e prova per testi, i quali non potevano essere negati; che i giudizi svoltisi innanzi la Giunta

di Velletri non avevano valore nei confronti del comune e riguardavano questioni diverse ed erano perciò irrilevanti; che la prova in essi espletata aveva dimostrato l'esercizio degli usi civici e doveva essere esaminata analiticamente. Chiedeva, pertanto, che la corte annullasse la sentenza impugnata, che dichiarasse gravata da usi civici la intera tenuta di Giulianello, posseduta dagli appellati, accertando l'esistenza dei domini collettivi e demani nell'ambito delle terre suddette al fine di disporre la reintegrazione, e che ammettesse i mezzi istruttori richiesti, con condanna delle controparti al pagamento delle spese.

Si costituivano nuovamente Ettore, Maria, Adelaide, Clara, Valeria, Attilio e Igina Sbardella, riuniti in unica difesa, proponendo a loro volta appello incidentale chiedendo che fosse dichiarato inammissibile o improponibile e che, comunque, fosse respinto l'appello principale, che fosse dichiarata l'estinzione di ogni azione del comune diretta al riconoscimento dei pretasi usi civici per mancanza della valida dichiarazione prescritta dall'art. 3, comma secondo, della L. 16 giugno 1927 n. 1766, che fosse dichiarata la preclusione all'attuale vertenza dalle citate decisioni della



Giunta degli arbitri di Velletri e dalla mancata opposizione da parte del comune alla istruttoria compiuta dall'ing. Libertino Sodano ex art. 15 del r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, e che, in ogni caso, la sentenza impugnata fosse riformata per quanto riguardava la decisione sulle spese, da porsi a carico del comune stesso per entrambi i gradi del giudizio.

Si costituivano con unica difesa anche Romolo e Tommaso Giupponi e Guido, Franco e Virginia Ricci, deducendo che questi ultimi tre erano gli eredi di Francesca Giupponi ved. Ricci e che essi erano proprietari di ettari 228.26, e cioè di ettari 202.41.80, descritti nella partita catastale 6955 del foglio 16 e di ettari 25.84.20 descritti nella particella <sup>(2)</sup> catastale 7214 del foglio 11, e non di ettari 298.38.92, come erroneamente indicato negli atti di causa, e, salva ogni rivalutazione nei confronti dei loro danti causa Sbardella, chiedevano che la corte, previa dichiarazione delle loro proprietà come sopra precisate, respingesse l'appello del comune di Cori e accogliesse le domande ed eccezioni degli stessi Sbardella, alle quali aderivano. Rimanevano contumaci gli altri appellanti.

10 - Il pubblico ministero, intervenuto, chiedeva il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.

Con sentenza non definitiva del 26 febbraio 1975 la corte di Roma respingeva l'appello incidentale degli appellanti, riservando la decisione sul suo ultimo motivo alla sentenza del giudice di rinvio, con conferma della sentenza non definitiva del 22 febbraio 1962; accoglieva per quanto di ragione l'appello del comune, dichiarando la feudalità del territorio di Giulianello, e ammetteva l'interrogatorio e la prova per testi dedotta dal comune stesso; rimetteva la causa al commissario regionale per la liquidazione degli usi civili per il Lazio, Umbria, e Toscana, riservando al medesimo ogni decisione sull'ultimo motivo dell'appello incidentale degli Sbardella e sugli altri motivi di quello principale non decisi dalla Corte, nonché sulle spese.

Dopo brevi premesse sulla regolarità del rapporto processuale, la corte, ritenuta ammissibile la eccezione degli Sbardella, relativa alla mancanza di valida tempestiva denuncia degli asseriti diritti di uso civico da parte del Comune, la rigetta nel merito, osservando, quanto alla

accusa di genericità, che la denuncia in atti è sufficientemente precisa, in quanto vi sono indicati gli usi civici di pascolo, legnatico e semina e si riferisce a tutto il territorio di Giulianello, costituente unico comprensorio catastale distinto da quello del rimanente territorio del Comune, tanto che i proprietari sono stati agevolmente identificati; e, quanto alla tempestività, che la data della denuncia, 3 aprile 1927, deve ritenersi coincidente con quella della presentazione, attesa la nomina, conseguente alla denuncia stessa, del perito istruttore ing. Sodano; né la denuncia così presentata, anteriore alla citata legge, doveva essere riproposta dopo l'entrata in vigore di questa.

Superata poi la eccezione di giudicato, opposta dagli Sbardella sulla base della sentenza della Giunta di Arbitri di Velletri e della perizia dell'ing. Sodano, con l'osservazione, quanto alla prima, che le parti erano diverse e, quanto alla seconda, che non risultavano osservate le forme per la sua pubblicazione e che il suo contenuto negativo non consentiva la decorrenza di termini per le eventuali opposizioni, la Corte afferma che la fecondità del territorio di Giulianello è provata da un complesso di elementi: gli Sbardella non avevano

negato nei precedenti giudizi e anche davanti al commissario la feudalità delle loro terre e nelle sentenze della Giunta di Arbitri di Velletri tale circostanza era data per pacifica; in quella del 22 luglio 1921 della stessa Giunta si precisava che gli istanti si richiamavano a due bolle dei pontefici Innocenzo III e Bonifacio VIII e a un motu proprio di Urbano VIII per dimostrare la natura feudale così di Roccamassima come di Giuliano; le pubblicazioni richiamate o esibite dagli Sbardella confermano la feudalità delle terre, ricordando a quali persone furono concesse in feudo e i successivi trasferimenti; la circostanza è confermata nella relazione dell'ing. Sodano, già nominato istruttore dal commissario per la liquidazione degli usi civici, e ulteriore conferma si trova nell'antica definizione di "castrum" del luogo e nella persistenza nei secoli di un castello.

La corte passa poi a considerare il principio "ubi feuda ibi demania", e ne afferma la applicabilità nel caso in esame, perché non si verifica alcuna delle eccezioni ammesse a quel principio; infatti risulta la preesistenza di una popolazione nel territorio feudale e non vi è alcun elemento per ritenere che vi fosse stata chiusura

di selve, boschi e pascoli per disporne liberamente e completamente. Quel principio non può essere limitato alle terre dell'Italia meridionale, perché anche negli altri territori le infeudazioni non potevano aver luogo se non con pieno rispetto dei diritti già acquisiti dalle popolazioni stesse e delle loro insopprimibili esigenze di vita, mentre era interesse dello stesso feudatario che il suo dominio non rimanesse spopolato e incolto; la applicabilità del principio anche ai territori laziali era stata riconosciuta dalla Suprema Corte con sentenza 13 ottobre 1953 n. 3345, e in altre decisioni anteriori alla unificazione delle corti regolatrici.

Affrontando poi la questione dei mezzi istruttori chiesti dal comune, la corte osserva che il commissario liquidatore ha escluso la esistenza<sup>(3)</sup> per non avere il comune di Cori adottato alcun elemento nuovo rispetto alle precedenti decisioni, per dimostrare il contrario di quanto accertato dai giudici di allora a causa dell'esito negativo delle prove espletate e delle ricerche di documenti da parte degli abitanti interessati e per l'assenza di prove della feudalità delle terre in questione. Una volta invece ritenuta la origine

feudale dei diritti degli Sbardella, le prove raccolte nei giudizi precedenti hanno notevole valore, ma non possono precludere l'ammissione dei nuovi mezzi istruttori richiesti dal comune appellante, in quanto, da un lato, le precedenti decisioni non hanno valore preclusivo nei confronti del comune, rimasto estraneo a quei procedimenti, dall'altro le prove proposte hanno per oggetto elementi per sé rilevanti e non può farsi una valutazione preventiva della loro inattendibilità e della loro efficacia probatoria rispetto alle prove assunte nei precedenti giudizi. Conseguentemente vanno ammessi l'interrogatorio degli Sbardella, già disposto e non espletato nel giudizio di primo grado, sulla scienza dell'esercizio degli usi civici da parte della popolazione di Giulianello sulle terre in questione e la prova testimoniale dedotta dal comune; non è invece necessaria una nuova perizia perché superflua, essendovi già agli atti la perizia dell'ing. Sodano, e non essendo stati presentati altri documenti.

Contro la sentenza propongono ricorso gli Sbardella con quattro mezzi di cassazione. Resiste con controricorso il comune di Cori, che ha anche proposto ricorso incidentale con tre mezzi

di cassazione.

- 15 -

Con ordinanza del 15 maggio 1978

questa corte dispose la integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso e del controricorso a tutte le parti del giudizio di appello. Eseguite tali notificazioni, come da atti depositati il 25 settembre 1978, ha proposto controricorso, con ricorso incidentale autonomo notificato il 19 settembre 1978, Attilia Sbardella, che propone tre mezzi di cassazione. *Quale è punto 2 (H)*

I ricorrenti Sbardella e il Comune hanno presentato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Poiché attiene alla regolarità del rapporto processuale deve essere esaminato con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale di Attilia Sbardella, con il quale si denuncia la nullità della citazione introduttiva e conseguentemente dell'intero giudizio, in quanto il decreto del Commissario regionale del 16 marzo 1960, che disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 21 maggio 1960, fu notificato alla ricorrente in

via del Tritone n. 169, Roma, luogo dove la stessa non ha mai avuto residenza o domicilio, avendo invece avuto la sua residenza, fin dal 1958, in Roma viale Bruno Buozzi n. 105.

La doglianza non è fondata. Sebbene non figurì agli atti la relazione di notificazione del predetto decreto commissariale, la questione è superata dalla circostanza che nel giudizio di appello la ricorrente venne citata regolarmente nel suo domicilio di Roma viale Bruno Buozzi n. 105, il che importava l'onere per la stessa di dedurre in tale sede la nullità del giudizio di primo grado; non avendolo fatto, essa ha sanato con il suo silenzio la nullità (eventuale) di quel giudizio, il cui esito peraltro era stato a lei, come agli altri proprietari citati, favorevole (art. 157 c.p.c.).

Ne consegue altresì che il ricorso, essendo stato proposto da Attilia Sbardella dopo altre tre anni dal deposito della sentenza della corte di Roma e dopo circa tre anni dalla notificazione del ricorso principale, è inammissibile (art. 327, 370 c.p.c.).

Al riguardo va chiarito che, non essendo controverso che Attilia Sbardella possiede ter-



re diverse da quelle delle altre parti, deve esse-  
re esclusa la sua qualifica di litisconsorte neces-  
saria. Come questa corte ha già avuto occasione  
di precisare, se rispetto ai contitolari dello stes-  
so corpo di terra non è possibile concepire un  
accertamento della qualitas di civico demanio del  
suolo, che non sia unitario, e non ravvisare la  
esistenza di un rapporto processuale inscindibile,  
nessuna inconciliabilità logica e giuridica si op-  
pone a concepire un accertamento autonomo e distin-  
to della qualitas soli rispetto ai vari corpi se-  
parati della stessa terra, nel caso che la titola-  
rità ne sia frazionata (sent. 8 ottobre 1957 n.  
3656). Ne consegue che nei confronti di Attilia  
Sbardella, proprietaria di terre separate da quel-  
le degli altri ricorrenti, non doveva essere di-  
sposta la notificazione del ricorso e del contro  
ricorso, essendo per lei scaduti i termini per la  
impugnazione (art. 332 c.p.c.).

Con il primo mezzo i ricorrenti princi-  
pali lamentano che la corte di Roma abbia ritenu-  
to adempiuta la norma di legge che impone la indi-  
cazione precisa, nella prescritta denuncia degli  
usi civici, degli usi rivendicati e delle terre  
che si assumono gravate. Sostengono che non ri-

sponde a questi requisiti la denuncia che si limitava a dire: "per la frazione Giulianello: usi civici di pascolo, legnatico e semina", e che la motivazione della corte in senso contrario è insufficiente ed illogica, avendo fatto riferimento, con presunzione arbitraria, alla denuncia fatta per il capoluogo. Lamentano pertanto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 16 giugno 1927 n. 1756 e dell'art. 1 del r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 e insufficiente motivazione.

Questo mezzo deve essere esaminato congiuntamente con il quarto mezzo del ricorso incidentale del Comune (che, sebbene condizionato, prospetta una questione pregiudiziale, in quanto attiene a un giudicato interno, ragion per cui l'ordine logico delle questioni impone di non tener conto del condizionamento), con il quale si sostiene che male ha fatto la corte a non ritenere la questione preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza parziale del commissario del 26 febbraio 1962, perché doveva rilevare che il commissario aveva riservato al prosieguo solo le questioni di merito e che la regolarità della denuncia era presupposto della ragionabilità di ufficio, senza dire che la denuncia non era necessaria per pretese

azionate in giudizi precedenti e in caso di rivendica di terre collettive. Lamenta pertanto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 1766 del 1927, del regolamento approvato con decreto 332 del 1928, dell'efficacia del giudicato.

Questa corte ritiene che la doglianza del Comune sia fondata.

Dal sistema della legge n. 1766 del 1927, tenuto conto in particolare dell'art. 3 e degli artt. 3 e 5 del relativo regolamento, approvato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, risulta in modo chiaro che la denuncia degli usi civici nel termine prescritto, o la pubblicazione del decreto di nomina dell'istruttore entro lo stesso termine, costituisce condizione indefettibile sia per proporre l'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, sia per il procedimento di ufficio avente lo stesso scopo. Pertanto il commissario, risolvendo negativamente con sentenza non definitiva del 22 febbraio 1962 la questione sollevata dagli Sbardella, i quali sostenevano che il procedimento non poteva essere promosso di ufficio, dovendo invece agire gli interessati, e decidendo altresì la questione relativa alla pretesa preclusione derivante dalla sentenza della Giunta degli arbitri di Vella

tri del 1921, non poteva non avere superato ogni questione sulla regolarità della denuncia degli usi civici, quale presupposto necessario sia dell'azione degli interessati sia del procedimento di ufficio.

La natura, più che di condizione vera e propria della azione, di presupposto processuale, che il giudice è tenuto in ogni caso ad accertare anche di ufficio, della denuncia degli usi civici è stata espressamente affermata da questa corte nella sent. 13 ottobre 1953 n. 3345. Quando perciò la corte di Roma dice che la sentenza aveva pronunciato su diverse eccezioni di rito e che non era stata esaminata la questione sulla validità e sulla tempestività della denuncia, trascurata quel nesso di implicazione necessaria fra il procedimento di ufficio e la regolarità della denuncia, e omette di considerare che questa costituiva un presupposto logico necessario della pronuncia sulla promovibilità di ufficio del procedimento, con la conseguenza che con quella pronuncia si era formato sulla questione della denuncia un giudicato implicito.

Vero è che in tema di giudicato implicito questa corte ha avvertito che la tutela dei diritti di difesa impone regole di interpretazione

prudentemente restrittive, per cui si può ritenere la sussistenza di un giudicato implicito solo quando tra la questione decisa e quella che si vuole sia stata implicitamente risolta esista un nesso di dipendenza così indissolubile da non potersi decidere l'una senza avere prima deciso l'altra (sent. 21 febbraio 1970 n. 398, 22 aprile 1970 n. 1747, 11 dicembre 1976 n. 4624). Ma è proprio questo nesso di dipendenza che si riscontra nella specie, giacchè non era possibile, senza una valida e tempestiva denuncia, porre il problema della procedibilità di ufficio oppure a istanza di parte, essendo l'una e l'altra condizionate dalla denuncia, con la conseguenza che il giudicato sulla procedibilità di ufficio del procedimento in questione non può non coprire anche ogni questione sulla denuncia, come del resto si può argomentare anche dalla circostanza che esplicitamente il commissario dispose il proseguito delle cause per il merito della controversia.

Ciò assorbe anche ogni questione sulla tempestività della denuncia; a qual proposito andrebbe peraltro preliminarmente rilevato che non potrebbero in ogni caso essere esaminate le argomentazioni svolte nella memoria dei ricorrenti Sbar

della sulla tempestività della denuncia degli usi civici, perché delle due questioni trattate davanti alla corte di Roma, relative a detta denuncia (genericità e tempestività), solo la prima (genericità) è stata ripresa con il ricorso, non anche l'altra concernente il rispetto dei termini di presentazione prescritti dalla legge.

Con il secondo motivo di ricorso gli Sbar della denunciano violazione e falsa applicazione del principio "ubi feuda ibi demania", e insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. Lamentano che la sentenza, invece di verificare in primo luogo la applicabilità della citata "regula iuris" al territorio laziale, per passare poi alla dimostrazione della natura feudale della tenuta di Giulianello, abbia seguito la via opposta; sostengono che fu un grave errore storico-giuridico quello di trasformare gli argomenti polemici della lotta antifeudale, condotta dalla borghesia meridionale, e le regolette che essi avevano partorito, in massime giurisprudenziali o in norme di legge, e che se il processo storico cui esse fanno riferimento si spiega nell'Italia meridionale, lo stesso non può dirsi sia avvenuto nel Lazio, dove perciò quella regola non trova applicazione o la tro-